



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862 900142 - Fax 900320

Prot. n. 614

22/2/2013

DECRETO SINDACALE N. 6

Oggetto: Conferimento incarico legale avv. Calandrella, appello Ordinanza Trib. L'Aquila 28/1/2013, Marzi - Comune di Campotosto.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale num. 10 del 27/9/2012 l'organo assembleare ha statuito a maggioranza assoluta dei propri componenti la decadenza del sig. Bruno Marzi dalla carica di Consigliere Comunale di Campotosto, sul presupposto di una lite pendente tra lo stesso sig. Marzi e l'Ente Locale;

RILEVATO che il sig. Marzi ha impugnato il provvedimento di esclusione, in quanto ritenuto lesivo dei propri diritti di consigliere, innanzi al competente tribunale dell'AQUILA;

EVIDENZIATO che il giudizio instaurato dal consigliere decaduto (R.G. 1484/12) è stato definito con ordinanza del 28/1/2013, depositata in data 31/1/2013 e notificata al Comune in data 1/2/2013, la quale statuisce l'annullamento della citata deliberazione di decadenza;

CONSULTATO a tal uopo il professionista incaricato avv. Adriano Calandrella il quale in merito al pronunciamento del giudice di primo grado esprime, con nota acquisita al protocollo comunale in data 18/2/2013 al num. 573, le seguenti perplessità ponendo in luce che l'ordinanza di definizione del giudizio sarebbe "viziata sotto molteplici aspetti", motivo per cui sarebbe opportuno procedere al gravame del provvedimento giudiziale;

RISCONTRATA alla stregua delle motivazioni che precedono la volontà dell'Amministrazione comunale di conformarsi al parere del professionista di fiducia e, per l'effetto, di appellare la pronuncia che ha annullato la deliberazione consiliare attestante la decadenza del sig. Bruno Marzi, in quanto contraddittoria e ingiustamente afflittiva delle ragioni dell'ente locale anche nella parte in cui l'Ente viene condannato a rifondere al ricorrente la somma di €3.000,00 quali spese legali;

VISTO a tal uopo il preventivo, prot. 605/2013, rimesso dallo stesso avv. Calandrella del foro dell'Aquila e ritenuto congruo alle esigenze dell'Istituzione locale;

VALUTATA inoltre l'opportunità di confermare l'incarico al medesimo professionista che ha sostenuto le ragioni dell'ente in primo grado, in quanto già conoscitore dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche sostenibili in sede di gravame;

DATO ATTO che per ragioni legate alla necessaria fiduciarità dell'incarico di difesa in giudizio non trova applicazione rispetto al conferimento del medesimo la normativa in materia di appalti pubblici e l'apposizione del codice identificativo di gara "*Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico legale, diversamente dall'incarico complesso di consulenza e patrocinio dell'ente, non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla*

disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica” Cons. Stato Sez. V, 11-05-2012, n. 2730

CONSIDERATO altresì che per costante e recentissimo orientamento giurisprudenziale ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente “*l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Campania Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere*”. (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671)

VISTO il TUEL;

DECRETA

1. Di conferire all'avv. Adriano Calandrella l'incarico relativo al gravame dell'Ordinanza del 28/1/2013 che ha definito, in senso favorevole al privato, il giudizio tra il Sig. Bruno Marzi e il Comune di Campotosto (RG 1484/12) attraverso la sottoscrizione del mandato *ad litem* e della conseguente convenzione professionale;
2. Di impegnare all'uopo, cap. 1058.2 del bilancio di previsione per il 2013 in corso di predisposizione, la somma di €2.750,00, comprensiva di IVA e oneri previdenziali;
3. Di dare atto
 - che la natura della prestazione professionale, non frazionabile, consente ai sensi delle previsioni del TUEL l'eccezionale superamento del regime dei dodicesimi, che con il presente si autorizza;
 - che qualora si manifestino esigenze eccezionali, ad oggi non preventivabili e puntualmente documentate si potrà procedere ad integrazioni dell'attuale impegno di spesa;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile di area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti amministrativi di gestione del rapporto convenzionale.

Il Sindaco
f.to Antonio Di Carlantonio

In merito al presente provvedimento sindacale si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile dello stesso.

Il Ragioniere Comunale
f.to Armando Marzi

Pubblicato sul Registro n. 85 del 22.02.2013